Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Giovedì, 15 gennaio 1931 - Anno IX** **Numero 11**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 13. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del corr. mese, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » sono indicati nella testata della parte prima.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 61.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1731.

Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate con l'art. 14 della legge 24 giugno 1929, n. 1159;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Delle Comunità.

CAPO PRIMO.

Della costituzione delle Comunità.

Art. 1.

Le Comunità israelitiche sono corpi morali che provvedono al soddisfacimento dei bisogni religiosi degli israeliti secondo la legge e le tradizioni ebraiche.

Esse curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la coltura ebraica, amministrano le istituzioni israelitiche con fini di assistenza e beneficenza e di qualsiasi altra natura, che non abbiano organi propri, esercitano la vigilanza su tutte quelle aventi una propria amministrazione e provvedono in genere alla tutela degli interessi locali degli israeliti.

Art. 2.

Sono riconosciute quali Comunità israelitiche ai sensi del presente decreto le Università, Comunità, Comunioni, Fraterne, Società ed Associazioni israelitiche, che saranno indicate in apposito elenco da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso decreto sarà stabilita la circoscrizione territoriale di ciascuna Comunità.

Art. 3.

Alla istituzione di nuove Comunità si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per l'interno, udita l'Unione delle Comunità di cui all'art. 35 e uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.

Con le stesse forme si procede all'unione di due o più Comunità ed alla modificazione delle circoscrizioni.

In tutti i casi, il decreto Reale provvede sui rapporti di successione ai quali diano luogo le modificazioni e l'estinzione delle Comunità. Il decreto stesso può disporre che il patrimonio delle Comunità estinte sia destinato in tutto od in parte a fini di interesse generale degli israeliti italiani.

Art. 4.

Appartengono di diritto alla Comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa.

Art. 5.

Cessa di far parte della Comunità chi passa ad un'altra religione o dichiara di non voler più essere considerato israelita agli effetti del presente decreto.

Tale dichiarazione deve essere fatta al presidente della Comunità o al rabbino capo, di persona o con atto in forma autentica.

Colui che cessa di far parte della Comunità ai sensi del primo comma perde il diritto di valersi delle istituzioni israelitiche di qualsiasi Comunità; in particolar modo perde il diritto a prestazioni di atti rituali ed alla sepoltura nei cimiteri israelitici.

CAPO SECONDO.

Dell'amministrazione delle Comunità.

Sezione 1ª. — Del Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio è composto di:
3 membri per le Comunità con non più di 500 israeliti;
6 membri per le Comunità con non più di 1000 israeliti;
9 membri per le Comunità con non più di 5000 israeliti;
12 membri per le Comunità con non più di 10.000 israeliti;
15 membri per le Comunità con oltre 10.000 israeliti.

L'ufficio di consigliere è gratuito.

Art. 7.

Hanno diritto al voto per l'elezione dei membri del Consiglio tutti gli israeliti contribuenti che siano maggiori di età ed abbiano compiuto il corso della istruzione obbligatoria, oppure che, pur non essendo contribuenti, abbiano conseguito un grado rabbinico.

Art. 8.

Non hanno diritto al voto coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 25 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 9.

Sono eleggibili al Consiglio tutti gli elettori maschi che abbiano compiuto 25 anni, siano forniti della licenza delle scuole medie inferiori o di titolo equiparato, ovvero di grado rabbinico e siano di regolare condotta religiosa.

Gli elettori che non siano cittadini italiani diventano eleggibili dopo che abbiano fissato la residenza nel Regno da almeno tre anni.

Il numero dei consiglieri che non siano cittadini italiani non può superare il terzo di quelli assegnati al Consiglio.

Art. 10.

Non possono far parte del Consiglio coloro che ricevono uno stipendio dalla Comunità o dalle istituzioni che essa amministra o sussidia, i loro parenti od affini sino al terzo grado incluso, coloro che godano, o i cui parenti o affini sino al suddetto grado godano sussidi di beneficenza da parte della Comunità stessa o delle istituzioni dalla medesima dipendenti, coloro che hanno il maneggio del denaro della Comunità, che hanno lite vertente con essa, che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, somministrazioni od appalti nell'interesse della Comunità.

Art. 11.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Consiglio i parenti ed affini in linea retta ed i collaterali di secondo grado.

Nel caso che fossero eletti, il membro che ottenne minor numero di voti è escluso da quello che ne riportò un numero maggiore e, in caso di parità di voti, il più giovane dal più anziano.

Art. 12.

I consiglieri vengono eletti per sei anni; però ogni due anni il Consiglio si rinnova per una terza parte.

Dopo il primo ed il secondo biennio successivi alle elezioni generali, il consigliere od i consiglieri che cessano dall'ufficio sono designati dalla sorte.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Qualora in conseguenza di vacanze il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, si fa luogo a rinnovazione dell'intero Consiglio.

Art. 13.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di due membri nei Consigli composti di tre, e della metà più uno dei membri, nei restanti Consigli.

Art. 14.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente e gli altri componenti della Giunta.

Art. 15.

Spetta al Consiglio:

a) approvare i regolamenti concernenti i vari servizi della Comunità e degli enti da essa dipendenti;

b) approvare i regolamenti concernenti la disciplina degli impiegati e dei salariati della Comunità, nonchè la relativa pianta organica;

c) determinare l'aliquota del contributo;

d) fissare le tasse per i servizi religiosi;

e) approvare il ruolo dei contribuenti e le liste elettorali;

f) esaminare ed approvare il bilancio preventivo, il rendiconto e le proposte di storni e di prelevamenti dal fondo di riserva fatti dalla Giunta;

g) nominare, confermare e revocare il rabbino capo;

h) nominare, confermare e dimettere dal servizio il segretario ed il tesoriere, quando esista;

i) nominare il componente della Commissione arbitrale di cui all'art. 27;

l) eleggere i delegati delle sezioni, gli amministratori delle istituzioni dipendenti dalla Comunità che non abbiano organi propri e i delegati della Comunità al Congresso di cui all'art. 39 e nei Consigli di quelle istituzioni nelle quali essa debba essere rappresentata;

m) deliberare su tutti gli oggetti che la Giunta crede di sottoporgli.

Sezione seconda. — Della Giunta.

Art. 16.

La Giunta è composta del presidente e di un numero di consiglieri pari ad un terzo del numero dei membri del Consiglio.

Nelle Comunità in cui il Consiglio è composto di tre membri, il Consiglio ha anche le attribuzioni della Giunta.
La Giunta elegge nel proprio seno un vice presidente.

Art. 17.

Spetta alla Giunta:
a) formare il ruolo dei contribuenti e le liste elettorali;
b) valutare il reddito complessivo e determinare quello imponibile e il contributo di ciascun contribuente;
c) preparare il bilancio preventivo ed il rendiconto;
d) proporre gli storni dei fondi del bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva;
e) nominare e dimettere dal servizio i funzionari di culto, i maestri di religione e tutti gli altri impiegati, all'infuori del segretario e del tesoriere;
f) vigilare sulle istituzioni di cui all'art. 1 e proporre le riforme e le mutazioni del fine delle stesse;
g) esaminare gli statuti delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza israelitica e i bilanci delle istituzioni stesse;
h) eleggere Commissioni speciali;
i) prendere tutte le deliberazioni occorrenti al raggiungimento dei fini della Comunità, che non siano di competenza del Consiglio.
In caso di urgenza la Giunta prende anche le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio, salvo a riferire allo stesso, per la ratifica, alla sua prima adunanza.

Sezione terza. — Del presidente e del vice presidente.

Art. 18.

Il presidente della Giunta è anche presidente del Consiglio.
Non può essere eletto presidente chi non sia cittadino italiano.
L'elezione del presidente è approvata dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, udita l'Unione.

Art. 19.

Il presidente è il capo della Comunità e la rappresenta.
Spetta al presidente:
a) convocare il Consiglio e la Giunta ed eseguirne le deliberazioni;
b) firmare i mandati di pagamento, i ruoli e gli ordini di incasso;
c) vigilare sulle entrate, sulle spese e su tutti i servizi;
d) esercitare il potere disciplinare sugli impiegati;
e) nominare e licenziare i salariati.
In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza della Giunta, che siano necessari alla tutela degli interessi della Comunità, salvo a riferirne, per la ratifica, nella prima adunanza successiva della Giunta stessa.
In caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente al quale egli può delegare, permanentemente, alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni.

Sezione quarta. — Del patrimonio, della finanza e della contabilità.

Art. 20.

Il patrimonio della Comunità è costituito dalle sinagoghe, dai cimiteri e dagli altri beni mobili ed immobili di spettanza della Comunità stessa.
Le sinagoghe e gli oratori esistenti, che non siano di proprietà privata, fanno parte, con i relativi arredi, del patrimonio della Comunità, nella cui giurisdizione si trovano.
Al fine della sistemazione del patrimonio delle Comunità nei pubblici registri anche catastali ed ipotecarii, è concesso l'esonero dalle tasse sugli affari di ogni specie, nonchè dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari per gli atti all'uopo occorrenti.

Art. 21.

L'anno finanziario comincia col il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22.

Le entrate della Comunità sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dai proventi delle tasse e dei diritti;
c) dal complesso dei contributi da imporsi agli appartenenti alla Comunità.

Art. 23.

Le spese della Comunità comprendono i carichi patrimoniali e le erogazioni necessarie per il raggiungimento dei fini di essa.

Art. 24.

Il contributo colpisce tutti gli appartenenti alla Comunità in ragione del reddito complessivo di ciascuno di essi, dovunque si produca.
Il reddito della moglie si cumula con quello del marito.
Per la valutazione dei redditi si tien conto, oltre che degli elementi noti risultanti dagli accertamenti per le imposte dirette, anche dei redditi che si possono fondatamente presumere in base al tenore di vita o ad altri indizi esteriori.
Nella determinazione del reddito imponibile, si tiene conto delle condizioni famigliari del contribuente.

Art. 25.

Il Consiglio della Comunità fissa, anno per anno, l'aliquota del contributo applicabile sui redditi dei contribuenti.
Può fissare una aliquota minore a carico di quei contribuenti che, risiedendo in Comune diverso da quello ove ha sede la Comunità, non fruiscano di tutti i servizi.

Art. 26.

La valutazione del reddito complessivo di ciascun contribuente, la determinazione del reddito imponibile e quella del contributo spettano alla Giunta.

Art. 27.

La matricola dei contribuenti, formata dalla Giunta, è pubblicata mediante deposito per quindici giorni consecutivi nella segreteria della Comunità. Di tale pubblicazione è dato avviso mediante affissione nell'albo della segreteria e della sinagoga principale.
Nel caso di prima iscrizione o di variazione, è data comunicazione per iscritto a ciascun contribuente dell'ammontare del contributo per il quale è iscritto nella matricola.
Entro venti giorni da quello della pubblicazione o della comunicazione il contribuente può presentare ricorso al Consiglio contro la determinazione dell'imponibile fatta dalla Giunta.
Entro venti giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio è ammesso il ricorso ad una Commissione di tre arbitri nominati fra i contribuenti, uno dal Consiglio, uno

dal ricorrente ed un terzo di comune accordo dai due arbitri di parte e, in caso di dissenso fra questi, dal procuratore generale del Re presso la Corte d'appello.

Contro le decisioni della Commissione arbitrale non è ammesso alcun gravame, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei soli casi di violazione di legge.

Art. 28.

Il ruolo dei contribuenti è reso esecutorio dal procuratore generale del Re presso la Corte di appello e pubblicato per otto giorni nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

Art. 29.

La riscossione dei contributi fissati nel ruolo ha luogo con le forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle tasse comunali.

Art. 30.

Il contribuente che trasferisce la propria residenza o che cessa di far parte della Comunità a sensi dell'art. 5 continua ad essere obbligato al pagamento del contributo per l'esercizio finanziario in corso ed anche per il seguente, quando il ruolo sia stato già reso esecutorio.

Il contribuente che ha trasferito la residenza è esente dal contributo nella Comunità in cui si è trasferito per il tempo per il quale deve pagare il contributo alla Comunità che ha lasciata.

CAPO TERZO.

Delle istituzioni amministrate e vigilate dalle Comunità.

Art. 31.

Le Confraternite israelitiche aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette a trasformazione e sono amministrate dalla Comunità israelitica nella cui circoscrizione territoriale sono istituite.

Art. 32.

Le proposte di riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni israelitiche pubbliche di beneficenza e di assistenza possono essere anche presentate dalla Comunità, nella cui circoscrizione territoriale l'istituzione ha sede o dall'Unione delle Comunità.

CAPO QUARTO.

Della direzione spirituale delle Comunità.

Art. 33.

La direzione spirituale della Comunità spetta al rabbino capo.

Egli interviene alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo e deve essere sempre inteso quando si tratta di provvedimenti relativi ai funzionari di culto ed ai maestri di religione.

Art. 34.

Il rabbino capo deve essere preferibilmente cittadino italiano.

La nomina del rabbino capo deve essere notificata dalla Presidenza dell'Unione al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

La nomina del rabbino capo diventa definitiva dopo un triennio di esercizio dell'ufficio nella medesima Comunità.

Il rabbino capo che, in seguito a chiamata od a concorso, passa ad un'altra Comunità, conserva l'anzianità di servizio e il diritto alla stabilità già conseguita.

TITOLO II.

Della Unione delle Comunità.

CAPO PRIMO.

Della costituzione dell'Unione.

Art. 35.

Le Comunità israelitiche del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti costituiscono un'Unione obbligatoria con il nome di « Unione delle Comunità israelitiche italiane ».

Essa è corpo morale ed ha sede in Roma.

Art. 36.

L'Unione delle Comunità israelitiche italiane ha il compito di curare e tutelare gli interessi generali degli israeliti del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti.

Ad essa spetta in particolare:

a) rappresentare le Comunità e gli israeliti italiani di fronte al Governo ed al pubblico per tutto quanto riguarda l'interesse generale ebraico;

b) provvedere alla conservazione delle tradizioni ebraiche ed al soddisfacimento dei bisogni religiosi generali degli israeliti italiani;

c) provvedere alla conservazione del patrimonio storico, bibliografico ed artistico dell'Ebraismo italiano, divulgarne la conoscenza e promuovere l'incremento della coltura ebraica;

d) esercitare, nei riguardi delle istituzioni israelitiche con finalità generali, le attribuzioni che spettano ai sensi dell'art. 1 alle Comunità sulle istituzioni di carattere locale;

e) provvedere alla preparazione di rabbini, di funzionari di culto e di maestri di religione, specialmente con il mezzo del Collegio rabbinico italiano, del quale assume l'amministrazione, con facoltà di delegarla ad apposita Commissione;

f) vigilare perchè le Comunità adempiano ai compiti loro attribuiti dal presente decreto e coordinarne l'azione;

g) dirimere, in via di conciliazione, le controversie delle Comunità fra loro e delle Comunità con i loro rabbini;

h) promuovere dalle autorità provvedimenti nell'interesse delle singole Comunità e delle istituzioni dalle medesime dipendenti;

i) sussidiare le Comunità che non abbiano mezzi sufficienti, ma il funzionamento delle quali corrisponda ad un durevole interesse israelitico;

l) partecipare alla generale attività religiosa e sociale dell'Ebraismo;

m) mantenere contatti spirituali e culturali con le Comunità israelitiche dell'estero e specialmente con quelle che per tradizione hanno relazioni con l'Ebraismo italiano e con l'Italia.

Art. 37.

L'Unione provvede al raggiungimento dei propri fini con i seguenti mezzi:

a) i redditi patrimoniali;

b) il contributo delle Comunità.

Art. 38.

Il contributo di ogni singola Comunità metropolitana è determinato in ragione dell'ammontare globale del reddito imponibile di tutti i contribuenti, accertato dalla Comunità cui i medesimi appartengono.

Il contributo delle Comunità delle Colonie e dei Possedimenti è determinato in proporzione delle entrate delle singole Comunità.

CAPO SECONDO.

Dell'amministrazione dell'Unione.

Sezione prima. — Del Congresso.

Art. 39.

Il Congresso è composto dei delegati delle Comunità eletti dai rispettivi Consigli tra gli eleggibili a consigliere di Comunità, eccettuati i membri in carica del Consiglio della Unione.

Ogni Comunità ha diritto di eleggere un delegato; le Comunità che hanno più di trecento contribuenti hanno diritto di eleggere un altro delegato per ogni trecento contribuenti in più, fino ad un massimo di sette delegati.

Art. 40.

Il Congresso si aduna ordinariamente ogni cinque anni.

Può adunarsi straordinariamente quando il Consiglio dell'Unione lo creda necessario o quando ne facciano domanda motivata tante Comunità che rappresentino un terzo del numero complessivo dei contribuenti delle Comunità.

Le adunanze hanno luogo in Roma.

Il Congresso elegge tra gli intervenuti il suo presidente.

Il presidente presiede le adunanze, dirige le discussioni, certifica i verbali.

Art. 41.

Ogni delegato ha diritto a un voto; però, se una Comunità abbia eletto un numero di delegati inferiore a quello che le spetterebbe, il delegato o i delegati effettivamente eletti hanno diritto complessivamente a tanti voti quanti sarebbero stati i delegati spettanti alla Comunità.

Art. 42.

Alle sedute del Congresso intervengono, con voto consultivo, cinque rabbini capi, insigniti del grado di rabbino maggiore, eletti dai rabbini capi e dai vice rabbini capi delle Comunità, con votazione fatta per lettera, secondo le forme stabilite dal regolamento.

Art. 43.

Spetta al Congresso:

a) approvare il rendiconto morale e finanziario del quinquennio, tenendo presenti le relazioni dei revisori sui rendiconti annuali dell'Unione;

b) discutere ed esprimere voti sulle questioni di maggiore importanza interessanti l'Ebraismo italiano, che la Giunta creda di sottoporre al suo esame;

c) eleggere i membri del Consiglio, compresi i rabbini componenti la Consulta rabbinica, di cui all'art. 54, ed i revisori dei conti di cui all'art. 52.

Sezione seconda. — Del Consiglio.

Art. 44.

Sono eleggibili all'ufficio di consigliere dell'Unione gli eleggibili a consigliere di Comunità.

Il Consiglio è composto di quindici membri eletti dal Congresso e dei tre rabbini componenti la Consulta rabbinica.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Avverandosi vacanze durante il quinquennio, il Consiglio si completa per cooptazione.

Tutti i membri del Consiglio dell'Unione, compresi i rabbini, debbono essere cittadini italiani.

L'ufficio di consigliere è gratuito.

Art. 45.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed altri tre membri, i quali, insieme con un rabbino, egualmente eletto dal Consiglio fra i componenti la Consulta rabbinica, costituiscono la Giunta.

L'elezione del presidente è soggetta all'approvazione del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 46.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria due volte l'anno, in sessione straordinaria quante volte la Giunta lo ritenga necessario o quando almeno sei consiglieri ne facciano domanda motivata.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno dieci membri.

Art. 47.

Spetta al Consiglio:

a) approvare il bilancio ed il rendiconto dell'Unione e delle istituzioni dalla medesima amministrate;

b) fissare la misura del contributo delle Comunità verso l'Unione;

c) nominare il segretario dell'Unione e fissare le condizioni di assunzione e dimissione dal servizio del medesimo e degli altri impiegati e dei salariati dell'Unione;

d) deliberare su tutti gli argomenti che gli vengano sottoposti dalla Giunta.

Art. 48.

Il bilancio dell'Unione, approvato dal Consiglio, viene comunicato alle Comunità, le quali possono, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, far pervenire al presidente dell'Unione le proprie osservazioni.

Trascorso tale termine, il presidente, sentito, ove occorra, il Consiglio, trasmette il bilancio con le osservazioni delle Comunità e con le deliberazioni del Consiglio al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

Sezione terza. — Della Giunta.

Art. 49.

La Giunta si riunisce di regola una volta al mese, ma può essere convocata dal presidente sempre quando il medesimo lo ritenga necessario.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno quattro membri.

Art. 50.

Spetta alla Giunta:

a) dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso e del Consiglio;

b) esercitare le attribuzioni di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 36;

c) esprimere il parere nei casi nei quali la legge dispone che sia udita l'Unione;

d) nominare Commissioni ed affidare incarichi speciali;

e) compiere tutti gli atti esecutivi ed urgenti per il raggiungimento dei fini dell'Unione;

f) compiere tutti gli atti che non siano di competenza del Consiglio e del presidente;

g) nominare e dimettere gli impiegati dell'Unione.

Sezione quarta. — Del presidente.

Art. 51.

Il presidente del Consiglio è anche il presidente della Giunta.

Egli è il capo dell'Unione, la rappresenta, cura la esecuzione delle deliberazioni adottate dal Congresso, dal Consiglio e dalla Giunta; presiede e dirige le adunanze del Consiglio e della Giunta; nomina i salariati dell'Unione ed emette i provvedimenti necessari per assicurare la disciplina degli impiegati e dei salariati.

In caso di assoluta urgenza adotta i provvedimenti di competenza della Giunta, che siano necessari alla tutela degli interessi dell'Unione, salvo a riferirne, per la ratifica, nella prima adunanza successiva della Giunta stessa.

Il presidente assente o impedito è sostituito dal vice presidente.

Egli può delegare al vice presidente, permanentemente, alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni.

Sezione quinta. — Dei revisori dei conti.

Art. 52.

In ogni adunanza ordinaria del Congresso vengono eletti tre revisori dei conti, i quali devono essere scelti tra coloro che siano eleggibili a consigliere di Comunità.

Valgono per i revisori le incompatibilità stabilite nell'articolo 10.

Venendo a mancare alcuno dei revisori durante il quinquennio, i mancanti sono nominati dal Ministero della giustizia e degli affari di culto tra gli eleggibili a consigliere di Comunità e durano in carica sino alla prossima adunanza del Congresso.

Art. 53.

I revisori dei conti debbono annualmente esaminare i rendiconti dell'Unione, che sono presentati con le rispettive relazioni al Congresso dell'Unione medesima.

CAPO TERZO.

Della Consulta rabbinica.

Art. 54.

La Consulta rabbinica dell'Unione è composta di tre membri eletti dal Congresso fra i cinque rabbini capi delegati al Congresso ai sensi dell'art. 42.

Qualora alcuno degli eletti venga a mancare, il Consiglio provvede alla sostituzione mediante scelta fra gli altri due e, in mancanza, fra i rabbini che ottennero il maggior numero di voti dopo i cinque eletti.

Art. 55.

La Consulta rabbinica deve essere sentita:

a) su tutti gli argomenti di interesse generale culturale spirituale e, in particolare, sui provvedimenti necessari al raggiungimento dei fini di cui all'art. 36 lettere b), c), e) ed m);

b) sulla nomina, quando si effettui per chiamata, del rabbino capo e del vice rabbino capo; sulla revoca del rabbino capo e del vice rabbino capo e sui provvedimenti disciplinari a loro carico, nonchè sulle controversie fra i medesimi e le rispettive Comunità.

Esercita la vigilanza per la parte didattico-disciplinare sul Collegio rabbinico italiano e sugli istituti di carattere comunale che si propongono la formazione di rabbini, di maestri di religione e di funzionari di culto.

TITOLO III.

Della vigilanza e della tutela governative.

Art. 56.

La vigilanza e la tutela sull'Unione delle Comunità israelitiche, sulle Comunità e sulle istituzioni di culto da esse dipendenti sono esercitate dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 57.

Nel caso di scioglimento dell'amministrazione dell'Unione delle Comunità, delle Comunità e delle istituzioni di culto da queste dipendenti, il commissario governativo per la temporanea gestione deve essere possibilmente di religione israelitica.

Art. 58.

I regolamenti generali di amministrazione ed i regolamenti organici delle Comunità e dell'Unione debbono essere approvati dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni alle Comunità ed all'Unione.

Art. 59.

I membri del Consiglio e della Giunta, che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall'ufficio.

Art. 60.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti, decide quello del presidente.

Art. 61.

Il segretario della Comunità e il segretario dell'Unione hanno la direzione degli uffici amministrativi, rispettivamente, della Comunità e dell'Unione, controfirmano i mandati di pagamento, i ruoli e gli ordini di incasso, assistono alle sedute del Consiglio, della Giunta e del Congresso.

Art. 62.

Ai rabbini capi, ai vice rabbini capi, ai funzionari di culto, ai maestri di religione, agli impiegati e ai salariati e alle loro famiglie deve essere assicurato dalle Comunità o dall'Unione, da cui dipendono, un adeguato trattamento di

quiescenza, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore a quello spettante a norma di legge agli impiegati degli enti locali.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 63.

Con lo stesso decreto Reale, che approva l'elenco delle Comunità riconosciute ai sensi del presente decreto, si disporrà in conformità dell'ultimo capoverso dell'art. 3 riguardo alla destinazione dei beni delle istituzioni di cui all'art. 2, attualmente esistenti, e che non saranno più riconosciute.

Art. 64.

Continuano ad essere eleggibili al Consiglio delle Comunità gli elettori che abbiano ricoperto prima dell'entrata in vigore del presente decreto l'ufficio di consigliere.

Sono pure rieleggibili gli ex combattenti che abbiano raggiunto il grado di ufficiale, anche se siano sforniti dei titoli di studio richiesti dall'art. 9.

Art. 65.

L'azione di rivendicazione dei privati sugli arredi delle sinagoghe e degli oratori di cui all'art. 20 deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 66.

I rabbini e, in generale, i funzionari e gli altri impiegati delle Comunità, i quali non hanno attualmente diritto ad alcun trattamento di quiescenza o hanno diritto ad un trattamento inferiore a quello che loro spetterebbe in base alle norme del presente decreto, sono ammessi su loro domanda al trattamento del decreto medesimo limitatamente alla porzione che fa carico alla Comunità. Possono ottenerlo, nella totalità, se soddisfano l'ammontare dei contributi che essi avrebbero dovuto pagare per conseguirlo.

Art. 67.

Le Amministrazioni delle istituzioni di cui all'art. 2 attualmente esistenti, sono sciolte.

I procuratori generali del Re, territorialmente competenti, nomineranno per ciascuna delle Comunità riconosciute con il decreto Reale, di cui all'art. 2 del presente decreto, un commissario governativo, di religione israelitica, per compiere gli atti di ordinaria amministrazione e per provvedere alla formazione delle liste elettorali, ai sensi degli articoli 7, 8 e 24 del presente decreto.

Contro i provvedimenti del commissario governativo è ammesso, entro il termine di quindici giorni, il ricorso al procuratore generale del Re, che decide definitivamente.

Le elezioni dei Consigli delle Comunità debbono aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro un anno dall'insediamento, i Consigli dovranno compilare il nuovo ruolo dei contribuenti.

Frattanto i contributi verranno esatti in base alle obbligazioni comunque assunte dagli israeliti verso le istituzioni di cui all'art. 2 del presente decreto o in base ai ruoli dell'istituzioni stesse, salva la facoltà di formare ruoli suppletivi.

Art. 68.

L'Amministrazione del Consorzio delle Comunità israelitiche italiane, eretto in ente morale con R. decreto 6 maggio 1920, n. 611, è sciolta.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto nominerà un commissario governativo, di religione israelitica, per compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per provvedere a quanto occorre per la convocazione del Congresso dell'Unione.

L'Unione delle Comunità succede nelle attività e nelle passività del Consorzio delle Comunità israelitiche.

Art. 69.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Entro due anni dalla sua entrata in vigore le Comunità dovranno procedere alla riforma dei propri regolamenti per metterli in armonia con le disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 17. — FERZI.

Numero di pubblicazione 62.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1742.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Calvaruso e di Saponara Villafranca, ed estensione della giurisdizione di altri uffici di conciliazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 727, col quale fu costituito il nuovo comune di Villafranca Tirrena, con capoluogo Bauso, riunendo gli ex comuni di Bauso, Calvaruso e Saponara Villafranca, nonchè le frazioni Divieto e Serro, già dipendenti dal comune di Messina;

Vista la deliberazione del podestà di Villafranca Tirrena, con la quale si chiede la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Calvaruso e Saponara Villafranca, e l'estensione della giurisdizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Bauso a tutto il territorio dell'attuale comune di Villafranca Tirrena, la sottrazione dalla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione nella frazione Gesso del territorio delle sotto frazioni di Serro e Divieto, l'estensione della giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Villafranca Tirrena al territorio delle sotto frazioni di Serro e Divieto;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Messina;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Calvaruso e di Saponara Villafranca sono soppressi.

Art. 2.

La giurisdizione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Bauso è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Villafranca Tirrena.

Art. 3.

Il territorio delle sotto frazioni di Serro e di Divieto è sottratto dalla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione esistente nella frazione Gesso.

Art. 4.

La giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Villafranca Tirrena è estesa al territorio delle sotto frazioni di Serro e di Divieto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 63.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1744.

Sottrazione del territorio della frazione Valle San Giovanni dalla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Montorio al Vomano, e sua aggregazione a quello di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 804, col quale il territorio della frazione Valle San Giovanni è stato sottratto dal comune di Montorio al Vomano ed aggregato a quello di Teramo;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Teramo con la quale si chiede l'estensione della giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di quel capoluogo al territorio della frazione Valle San Giovanni;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Aquila;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del regolamento relativo 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio della frazione Valle San Giovanni è sottratto dalla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Montorio al Vomano.

Art. 2.

La giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Teramo è estesa al territorio della frazione Valle San Giovanni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 64.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1743.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Giano Vetusto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1929, n. 233, col quale il comune di Giano Vetusto è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Pignataro Maggiore;

Vista la deliberazione del podestà di Pignataro Maggiore rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Giano Vetusto;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Giano Vetusto è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 28. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1930.

Ordinamento dell'Istituto di liquidazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E LA GIUSTIZIA

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 26 dicembre 1930-IX, n. 1693;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato direttivo che, ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, amministra l'Istituto

di liquidazioni sarà nominato con decreto del Ministro per le finanze e sarà composto del presidente e di otto membri, dei quali due in rappresentanza del Tesoro dello Stato e due in rappresentanza della Banca d'Italia.

Con lo stesso decreto sarà nominato dal Ministro per le finanze il Collegio dei revisori di cui al detto art. 7 e che sarà composto di tre membri, di cui due designati dal Tesoro dello Stato e uno dalla Banca d'Italia.

Il Comitato direttivo nominerà nel suo seno una Giunta esecutiva, della quale faranno parte di diritto i due rappresentanti del Tesoro.

Le deliberazioni del Comitato direttivo dovranno essere comunicate al Ministro per le finanze e diverranno esecutive dopo cinque giorni da quello in cui gli saranno pervenute, se entro tale termine il Ministro stesso non avrà fatto conoscere le proprie osservazioni all'Istituto.

Art. 2.

Il fondo accantonato nel conto del Tesoro tra i debiti di Tesoreria per interessi spettanti all'Istituto di liquidazioni, ai termini del R. decreto-legge 3 marzo 1925, n. 198, potrà essere investito in titoli di Stato per il tramite della Direzione generale del Tesoro, per un ammontare non superiore al saldo risultante dal relativo conto corrente al 30 giugno 1930.

Le disponibilità affluite al conto corrente stesso posteriormente a questa ultima data e fino al 31 dicembre 1930, nonchè - man mano che verranno a maturarsi - gli interessi a carico dello Stato, consolidati nell'annua somma di 135 milioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 dicembre 1930-IX, n. 1693, saranno versati alla Banca d'Italia a copertura del suo credito verso l'Istituto di liquidazioni.

A copertura di tale credito verranno versati pure alla Banca d'Italia gli interessi maturati a tutto il 31 dicembre 1930 sulle somme versatele in conto corrente a fronte del fondo accantonato di cui al 1° comma del presente articolo e gli interessi dei titoli di Stato menzionati nel comma stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 dicembre 1930 - Anno IX

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX
Cap. n. 1, foglio n. 55. — GUALTIERI.

(79)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Plinio Lupi di Ettore.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Plinio Giuseppe Francesco Maria Lupi, nato a Siena il 6 giugno 1897 da Ettore e da Giselda Maccari, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 9, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Plinio Giuseppe Francesco Maria Lupi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 dicembre 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Plinio Giuseppe Francesco Lupi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(72)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Nella Bartolozzi di Guido.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Nella Domenica Maria Bartolozzi, nata a Firenze il 23 settembre 1900 da Giulio e da Giulia Broccesi, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Nella Domenica Maria Bartolozzi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 dicembre 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Nella Domenica Maria Bartolozzi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(73)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1930.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 11 agosto 1926, numero 4117, col quale il sig. Perolo Attilio fu Giuseppe venne confermato nella carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto, in data 9 dicembre 1930, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 9 dicembre 1930-IX sono accettate le dimissioni del sig. Perolo Attilio da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 24 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(74)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-32055.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Podner di Diego, nato a Trento il 9 giugno 1902 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poderi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Podner è ridotto in « Poderi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Consolo in Podner di Giuseppe, nata il 7 aprile 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7180)

N. 11419-33605.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Amalia Pozrù in Abruzzese fu Andrea, nata a Trieste il 20 settembre 1895 e residente a Trieste, via G. Gatteri, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Porzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Amalia Pozrù in Abruzzese è ridotto in « Porzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7181)

N. 11419-32413.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Michele Prelec fu Giuseppe, nato a Cossana il 27 settembre 1882 e residente a Trieste, S. Luigi n. 527, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Michele Prelec è ridotto in « Prellini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Cubej in Prelec di Giovanni, nata il 30 agosto 1885, moglie;
2. Carlo di Michele, nato il 4 novembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7182)

N. 11419-34265.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Pressen fu Francesco, nato a Trieste il 30 gennaio 1883 e residente a Trieste, via Chiadino n. 863, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pressi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Pressen è ridotto in « Pressi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Canal in Pressen fu Ildegardo, nata il 1° dicembre 1886, moglie;
2. Maria di Carlo, nata il 30 luglio 1908, figlia;
3. Giacinto di Carlo, nato il 3 gennaio 1911, figlio;
4. Mario di Carlo, nato il 26 giugno 1918, figlio;
5. Bruno di Carlo, nato il 26 giugno 1918, figlio;
6. Libera di Carlo, nata il 12 dicembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7183)

N. 11419-732.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Bruno Pretz di Ruggero, nato a Fiume il 12 dicembre 1901 e residente a Trieste, via T. Vecellio n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bruno Pretz è ridotto in « Prezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Iolanda Franceschina in Pretz fu Rodolfo, nata il 28 agosto 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7184)

N. 11419-2871.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giorgio Prodan fu Gaetano, nato a Visinada (Pola) il 28 agosto 1881 e residente a Villa Opicina n. 530, Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prodi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giorgio Prodan è ridotto in « Prodi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Laurencic in Prodan di Giovanni, nata il 25 febbraio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7185)

N. 11419-2857.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Bracanovic fu Giacomo, nato a Trieste il 6 dicembre 1902 e residente a Trieste, via Luigi Cadorna n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bracciano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Bracanovic è ridotto in « Bracciano ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7163)

N. 11419-33516.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ruggero Budinich fu Clodoveo, nato a Trieste il 4 novembre 1885 e residente a Trieste, via Romagna n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Budini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruggero Budinich è ridotto in « Budini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7164)

N. 11419-29961.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Antonia Bulicich di Antonio, nata a Trieste il 20 febbraio 1892 e residente a Trieste, via Zonta n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Buliggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Antonia Bulicich è ridotto in « Buliggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7165)

N. 11419-29962.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Domenica Gisella Bulicich di Antonio, nata a Trieste il 5 febbraio 1893 e residente a Trieste, via Zonta n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Buliggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Domenica Gisella Bulicich è ridotto in « Buliggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7166)

N. 11419-29963.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Bulicich di Antonio, nato a Trieste il 10 luglio 1894 e residente a Trieste, via Zonta n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Buliggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bulicich è ridotto in « Buliggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7167)

N. 11419-29964.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Palmira Bulicich di Antonio, nata a Trieste il 5 ottobre 1897 e residente a Trieste, via Zonta n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Buliggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Palmira Bulicich è ridotto in « Buliggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7168)

N. 11419-733.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Cumar fu Antonio, nato a Trieste il 17 febbraio 1898 e residente a Trieste, via Margherita n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cumani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Cumar è ridotto in « Cumani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Pillin in Cumar di Daniele, nata il 10 marzo 1901, moglie;
2. Aldo di Antonio, nato il 21 luglio 1922, figlio;
3. Anna Maria di Antonio, nata il 7 febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7169)

N. 11419-24263.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Dolenz fu Luigi, nato a Rovigno il 22 maggio 1901 e residente a Trieste, Salita Gretta n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Delpiano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Dolenz è ridotto in « Delpiano ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7170)

N. 11419-29223.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Meznar fu Antonio, nato a Trieste il 2 dicembre 1879 e residente a Trieste, via Carducci n. 10 presso Simini, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Messari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Meznar è ridotto in « Messari ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Siminich in Meznar fu Giovanni, nata il 18 luglio 1882, moglie;
2. Irma di Rodolfo, nata il 4 luglio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7171)

N. 11419-32230.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Pacor fu Giuseppe, nato a Trieste il 26 ottobre 1881 e residente a Trieste, via S. Sergio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Pacor è ridotto in « Pacco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7172)

N. 11419-16232.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pahor fu Andrea, nato a Cormons il 12 marzo 1899 e residente a Trieste, via Luigi Ricci n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paccorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pahor è ridotto in « Paccorini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7173)

N. 11419-32229.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Pahor di Luigi, nato a Trieste l'8 ottobre 1892 e residente a Trieste, Guardiella n. 836, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Pahor è ridotto in « Pacorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Albina Francelj in Pahor di Giacomo, nata il 26 marzo 1894, moglie;
2. Albina di Mario, nata il 21 settembre 1919, figlia;
3. Vanda di Mario, nata il 23 marzo 1921, figlia;
4. Maria di Mario, nata il 25 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7174)

N. 11419-33595.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pausler (Pavler) fu Andrea, nato a Cesta (Aidussina) l'8 maggio 1871 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pausler (Pavsler) è ridotto in « Paoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Cocevar in Pausler di Giovanni, nata il 12 marzo 1871, moglie;
2. Francesco di Antonio, nato il 13 luglio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7175)

N. 11419-33596.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Pausler (Pavsler) di Antonio, nato a Trieste il 30 dicembre 1906 e residente in Trieste, via Ginnastica n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Pausler (Pavsler) è ridotto in « Paoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7176)

N. 11419-2388.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emilia Pecenko fu Antonio, nata a Trieste il 15 novembre 1899 e residente a Trieste, via Commerciale n. 84, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pizzengo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia Pecenko è ridotto in « Pizzengo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7177)

N. 11419-2341.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Pecenko fu Antonio, nata a Trieste il 2 novembre 1889 e residente a Trieste, via Commerciale n. 84, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pizzengo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Pecenko è ridotto in « Pizzengo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7178)

N. 11419-277.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Podbersich di Francesco, nato a Trieste il 23 giugno 1899 e residente a Trieste, via Giustinelli n. 2-a, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemonte »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Podbersich è ridotto in « Piemonte ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Palmira Tomasich in Podbersich di Antonio, nata il 13 aprile 1905, moglie;
2. Bruna di Bruno, nata il 6 settembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 8.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.94	Oro	368.50
Svizzera	370.11	Belgrado	33.81
Londra	92.739	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.692	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	199 —	Norvegia	5.105
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.109
Vienna (Schillinge)	2.69	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.675	Danimarca	5.105
Romania	11.34	Rendita 3.50 %	70.85
Peso Argentino Oro	13.335	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.84	Rendita 3 % lordo	42.20
New York	19.098	Consolidato 5 %	80.275
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3.50 %	77.075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 25)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	274752	380 —	Tarantino Carmela e *Felicia* di Andrea, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. in Nola (Caserta); con usufrutto vitalizio a Marotta Rosa fu Aniello, vedova di Napolitano Antonio.	Tarantino Carmela e *Maria-Felicia* di Andrea, minori, ecc., come contro.
3.50 %	299260	193 —	Marchese *Maria-Assunta* fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Costa fu Gio. Batta vedova Marchese, domic. in Camogli (Genova).	Marchese *Idamira-Maria-Assunta-Clarice* fu Enrico, minore, ecc., come contro.
»	385395	420 —	*Rossini* Giacomo-Antonio fu Andrea, domic. in Lauria (Potenza).	*Rossino* Giacomo-Antonio fu Andrea, domic. in Lauria (Potenza).
Cons. 5 % »	184380 184381	2.600 — 515 —	Giacometto *Eugenia* fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Scarafia Maria fu Giuseppe vedova Giacometto, domic. in Torino. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Scarafia Maria fu *Giuseppe* vedova di Giacometto *Giuseppe*, domic. in Torino.	Giacometto *Giuseppa-Eugenia* fu *Felice-Giuseppe o Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Scarafia Maria fu *Francesco*, vedova, ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Scarafia Maria fu *Francesco*, vedova di Giacometto *Felice-Giuseppe o Giuseppe*, domic. in Torino.
3.50 % »	361334 368883	700 — 203 —	Sachero Giacinto di *Celestino*, domic. in Torino.	Sachero Giacinto di *Giovanni-Celestino*, domic. in Torino.
Cons. 5 % »	284180 313670	100 — 155 —	D'Angelo Eugenio di Audenzio, domic. in Sambuca Zabut (Girgenti).	D'Angelo Eugenio di Audenzio, *minore, sotto la patria potestà* del padre, domic. come contro.
3.50 %	556752	52.50	Trimaglio *Giovanni-Marco*, Andrea e Giuseppe di Giuseppe-Antonio, gli ultimi due minori sotto la patria potestà del padre e prole maschia nascitura di detto Trimaglio Giuseppe-Antonio, tutti domic. in Busca (Cuneo).	Trimaglio *Giovanni-Battista*, Andrea e Giuseppe di Giuseppe-Antonio, ecc., come contro.
»	759110	17.50	Faga *Margherita* fu Stefano, moglie di Torasso Giovanni, domic. in Borgomasino (Torino).	Faga *Catterina-Margherita* fu Stefano, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 %	157201	530 —	Borgnino *Romualdo* fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Gallarotti Cristina fu Gio. Batta, vedova di Borgnino Felice, domic. in Brescia, con usufrutto vitalizio a Gallarotti Cristina fu Gio. Batta, vedova di Borgnino Felice.	Borgnino *Romualda* fu Felice, minore, ecc., come contro.
3.50 %	785919	87.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 % »	70747 89305	185 — 225 —	Gavi Anita } fu Giuseppe, minore, sotto la Gavi Annita } patria potestà della madre Maria Brigida, vedova di Gavi Giuseppe, domic. in Manfredonia (Foggia).	Gavi *Anna-Leonarda* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	91900	35 —	Verderosa *Michele* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Sacchitiello *Antonia* fu Nicola, vedova Verderosa, dom. in Candela (Foggia).	Verderosa *Michelangelo* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Sacchitiello *Mariantonia* fu Nicola, vedova, ecc., come contro.
»	307086	430 —	Gnavi *Alfonsa* e *Giuseppe* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Gozzano Romualda, vedova di Gnovi Francesco, domic. in Calusso (Torino).	Gnavi *Ottavia-Cornelia-Alfonsa* e *Adolfo-Giuseppe*, minori, ecc., come contro.
» »	313677 304488	40 — 20 —	Gnavi *Alfonsa* fu Francesco, minore ecc. come la precedente.	Gnavi *Ottavia-Cornelia-Alfonsa* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	74021	395 —	Morandi Pierino di Riccardo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Brescia; con usufrutto vitalizio a Pedò *Luigia* fu Antonio, vedova di Maccarani Bortolo, domic. in Orzinovi (Brescia).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pedò *Regina-Maria-Luigia* fu Antonio, vedova, ecc., come contro.
»	502688	1.130 —	Garrassini Maria-Luisa fu Francesco, moglie di De Giovanni Maurizio, domic. in Vercelli; con usufrutto vitalizio a Lions Mary di James vedova Garrassini, domic. in Loano (Savona).	Garrassini *Garbarino* Maria-Luisa fu Francesco, ecc., come contro.
»	502689	1.130 —	Garrassini Maria-Teresa fu Francesco, moglie di Migone Giuseppe, domic. in Genova; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Garrassini *Garbarino* Maria-Teresa fu Francesco, moglie, ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
» »	365919 365920	500 — 165 —	Perruccio Lidia e Maria fu Arturo, minori, sotto la patria potestà della madre *Agostinelli* Addolorata di Salvatore, vedova Perruccio, domic. in Gallipoli (Lecce). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio ad *Agostinelli* Addolorata di Salvatore, vedova di Perruccio Arturo, domicil. in Gallipoli (Lecce).	Perruccio Lidia e Maria fu Arturo, minori, sotto la patria potestà della madre *Agostiniello* Addolorata, ecc., come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio ad *Agostiniello* Addolorata ecc. come contro.
3,50 % (1906) mista	3154 3155 4655 4656	140 — 140 — 70 — 70 —	*Schettini* Pietro fu Gennaro, domic. in Trecchina (Potenza).	*Schettino* Pietro *o Pietro-Giovanni* fu Gennaro, domic. come contro.
3,50 % (1902) mista	261 262 263 264 265	70 — 70 — 70 — 70 — 70 —	*Schettini* Pietro-Giovanni fu Gennaro, domic. in Trecchina (Potenza).	*Schettino* Pietro-Giovanni fu Gennaro, domiciliato come contro.

A' termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale:* BORGIA.

(7540)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 26.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	539571	241,50	De Marchis Linda fu *Felice-Giovanni*, moglie di Erminio Barco di Giuseppe, dom. in Campomorone (Genova).	De Marchis Linda fu *Giovanni* ecc. come contro.
»	531891	70 —	*Carlevato-Savoia* Domenica fu Giovanni, ved. di Negri Carlo, dom. in Collerette Castelnuovo (Torino).	*Savoia-Carlevato* Domenica fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
Prest. Naz.	15988	50 —	Salvi *Francesco* fu Luigi minore sotto la tutela della sorella Paolina, nubile, dom. in Ovada (Alessandria).	Salvi *Giuseppe-Genesio-Paracleto-Francesco*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	74927	455 —	*Politano* Giovanni di Francesco, dom. in New York.	*Politanò* Giovanni di Francesco, dom. in New York.
»	20424	50 —	*Rosconi* Mario fu Dionigi, dom. in New York.	*Rusconi* Mario fu Dionigi, dom. in New York.
3.50 %	644412	525 —	Girone *Anna* fu Filippo moglie di De Rosa Antonio fu Gaetano, dom. in Sulmona (Aquila).	Girone *Marianna* fu Filippo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	418902 418903 418904	30 — 30 — 5 —	Valentini Francesco Valentini Nicola Valentini Francesco e Nicola } fu Pietro minori sotto la p. p. della madre *Panzini* Angela Maria fu Giuseppe ved. Valentini e moglie in seconde nozze di Valentini Vito Nicola, dom. in Mola (Bari).	Valentini Francesco Valentini Nicola Valentini Francesco e Nicola } fu Pietro minori sotto la p. p. della madre *Pansini* Angela Maria, ecc. come contro.
»	380091	140 —	Diana *Giuseppina* fu Michele minore sotto la p. p. della madre D'Addosio Maria fu Filippo, ved. di Diana Michele, dom. in Bari.	Diana *Antonia-Maria-Giuseppa* fu Michele, minore ecc. come contro.
»	230424	880 —	de Matteis Eugenia fu Giuseppe, moglie di Paroletti Camillo, dom. in Roma; con usuf. vital. a Borel *Ernesto* fu *Leonida*, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Borel *Giuseppe-Ernesto* fu *Leonardo*, dom. in Napoli.
»	230425	880 —	De Matteis Giulia fu Giuseppe, ved. di De Cristofaro Luigi, dom. in Napoli, con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	230423	880 —	Bregy Giulia fu Ernesto, moglie di Cotugno Graziano, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	195012	70 —	D'Angelo Antonetta fu Domenico moglie di Scippa Giustino, dom. in Secondigliano (Napoli) con usuf. vital. a Scippa *Generosa* fu Marco, ved. di D'Angelo Domenico, dom. in Secondigliano (Napoli).	Intestata come contro con usuf. vital. a Scippa *Angela-Maria-Generosa* fu Marco, ved. ecc. come contro.
3.50 % »	770315 788379	206.50 119 —	Intestate come la precedente, vincolate come dote e con usuf. vital. come la precedente.	Intestate come contro, vincolate ~~come dote e~~ con usuf. vital. come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	506481	525 —	Arezzo *Anna-Maria* e Carlo fu Giambattista, minori sotto la p. p. della madre Lanenstein Paola fu Adolfo, ved. Arezzo, dom. in Siracusa.	Arezzo *Marianna* e Carlo ecc., come contro.
»	310755	120 —	*Valentini* Vincenzo fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentini* Lucia fu Michele, nubile, dom. in Bari.	*Valentino* Vincenzo fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentino* Lucia fu Michele, nubile, dom. in Bari.
»	134264	980 —	Nasi *Iole* di Alberto minore sotto la p. p. del padre, dom. in Roma.	Nasi *Anna-Maria-Iole* di Alberto, minore ecc. come contro.

A' termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 dicembre 1930-IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(44)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.